

Aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri
Modulo 1.4. – I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n.
81/2008.

Ing. Luca Milandri

Datore di lavoro.

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali (assunzioni/licenziamenti) e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni [...], per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Al datore di lavoro spetta il compito di dettare la politica aziendale, quindi anche in merito alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

I suoi obblighi sono la valutazione dei rischi e la nomina dell'RSPP (obblighi indelegabili art. 17) e tutti gli obblighi di cui all'art. 18 non delegati.

Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili.

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- (Ammenda da 2.192 a 4.384 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3);
- (Ammenda da 1.096 a 2.192 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f)
La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- (Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40).

Datore di lavoro di fatto.

Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n.36878 del 22/09/2009
Pres. Campanato – Est. Zecca – P. M. Cedrangolo – Ric. F. M.

Infortunio mortale occorso ad un operaio dipendente di una società il quale, mentre era intento ad eseguire delle tracce elettriche sui muri esterni di un condominio a m. 2,90 dal piano balcone del 4 piano, è caduto al suolo dall'altezza di circa tredici metri.

Il Tribunale aveva individuata la colpa di quanto accaduto ritenendo responsabili del delitto di omicidio colposo di cui agli articolo 589 c.p., commi 1 e 2 sia i due datori di lavoro del lavoratore infortunato, legali rappresentanti della società per conto della quale questi lavorava, sia del titolare di una ditta individuale subappaltatrice esercente impianti elettrici, ritenuto datore di lavoro di fatto della vittima dell'infortunio.

Datore di lavoro di fatto.

Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n.36878 del 22/09/2009
Pres. Campanato – Est. Zecca – P. M. Cedrangolo – Ric. F. M.

La Corte di Appello ha successivamente dichiarato di non doversi procedere nei confronti dei due datori di lavoro della società, essendo il reato di omicidio colposo ad essi addebitato estinto per prescrizione giusta la avvenuta concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva a fronte del documentato avvenuto risarcimento del danno in favore degli eredi dell'infortunato, mentre, esclusa la possibilità di concedere al titolare della ditta subappaltatrice le generiche prevalenti ha confermata la condanna nei suoi confronti alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione con sospensione condizionale della pena irrogata.

Datore di lavoro di fatto.

Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n.36878 del 22/09/2009
Pres. Campanato – Est. Zecca – P. M. Cedrangolo – Ric. F. M.

Il titolare della ditta subappaltatrice ha proposto ricorso per cassazione ed ha chiesto l'annullamento sostenendo una erronea applicazione da parte della Corte di Appello del D. Lgs. n. 626/1994 in quanto egli era il titolare di una ditta appaltatrice e non il datore di lavoro del lavoratore infortunato.

La Corte di Cassazione ha posto in rilievo che le modalità concrete dell'esecuzione dei lavori e la posizione di datore di lavoro di fatto assunta dall'imputato erano emerse ed erano state poste ben in evidenza a seguito delle indagini dell'ispettore del lavoro nonché delle conclusioni di una consulenza tecnica disposta dal PM, con riferimento anche alla catalogazione degli attrezzi rinvenuti sul posto, della scala utilizzata al momento dell'infortunio, del foglio riportante la traccia dei lavori commessi al lavoratore oltre che a seguito delle testimonianze di un edicolante e di alcuni abitanti dell'immobile.

Datore di lavoro di fatto.

Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n.36878 del 22/09/2009
Pres. Campanato – Est. Zecca – P. M. Cedrangolo – Ric. F. M.

“Ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 2” ha sostenuto la Suprema Corte, “agli effetti della specifica regolazione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro è datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Il diritto del lavoro non è tanto diritto delle regolazioni contrattuali documentate ma è anche diritto dei rapporti effettivi” e “la titolarità di un rapporto di lavoro è costituita dall'esercizio pieno di poteri datoriali a prescindere dalla esistenza di una assunzione formale e dalla esistenza di un altro rapporto di lavoro subordinato dello stesso lavoratore”.

“La sentenza impugnata” ha concluso la Sez. IV “ha ampiamente motivato sulla posizione di datore di lavoro di fatto concretamente tenuta dall'imputato e dunque ha conseguentemente ben motivato in ordine alle obbligazioni di garanzia scaturenti da quella posizione (siano essi obblighi di garanzia fissati dalle leggi antinfortunistiche che obblighi per assunzione di fatto)”.

Dirigente e preposto in normativa tecnica.



Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 81/08 non era presente in normativa tecnica le definizioni di dirigente e preposto.

Ci si affidava alla legislazione di tipo civile.

Dirigente.



Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

I suoi compiti sono: mettere in pratica le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività e fornendo quanto necessario.

I suoi obblighi sono quelli derivanti dai poteri in suo possesso (es. acquisto materiale, definizione turni di lavoro ecc).

Dirigente in D.lgs 81/2008.

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro).
- b) Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro).
- d) Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro).

Dirigente in D.lgs 81/2008.

-
- e) Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro).
 - f) Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro).
 - g) Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - (Ammenda da 2.192 a 4.384 euro).
 - g-bis) Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.
 - (Sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro).

Dirigente in D.lgs 81/2008.

-
- h) Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - i) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l) Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
 - m) Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - n) Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - (Ammenda da da 2.192 a 4.384 euro).

Dirigente in D.lgs 81/2008.

-
- o) Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 822 a 4.384 euro).
 - p) Elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - (Ammenda da da 2.192 a 4.384 euro).
 - q) Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro).

Dirigente in D.lgs 81/2008.

-
- r) Comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- (sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno).
 - (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni).

[L'applicazione della sanzione di cui ...(sopra)..., esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124].

Dirigente in D.lgs 81/2008.

—————

[...]

- 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4;
- s) Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
– (Ammenda da 2.192 a 4.384 euro);
- t) Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

Dirigente in D.lgs 81/2008.

- u) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - (Ammenda da da 2.192 a 4.384 euro).
- w) Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro).
- x) Comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
 - (Sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro).
- y) Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
 - (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro).

Dirigente in D.lgs 81/2008.

-
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- La natura dei rischi;
 - L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - I dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
 - I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro).

Dirigente in D.lgs 81/2008.

-
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
- 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Preposto.



I compiti del preposto è controllare che i lavoratori facciano bene il proprio lavoro.

Per “bene” si intende nel rispetto di tutte le norme aziendali, comprese quelle della sicurezza.

Il preposto deve:

- Sovrintendere all'attività lavorativa;
- Garantire l'attuazione delle disposizioni ricevute;
- Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate da parte dei lavoratori;
- Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non adeguatamente gestiti o carenze nei sistemi di protezione.

Preposto in D.lgs 81/2008.

Articolo 19 – Obblighi del preposto.

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a. Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - (Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze).
 - b. Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 876,80 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze).

Preposto in D.lgs 81/2008.

Articolo 19 – Obblighi del preposto.

- c. Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - (Arresto fino a due mesi o con l'ammenda 438,40 a 1.315,20 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze).
- d. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda 219,20 a 876,80 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze).
- e. Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - (Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze).

Articolo 19 – Obblighi del preposto.

- f. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - (Arresto fino a due mesi o con l'ammenda 438,40 a 1.315,20 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze).
- g. Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 876,80 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze).

Preposto.



Deve:

- Sovrintendere all'attività lavorativa;
- Garantire l'attuazione delle disposizioni ricevute;
- Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate da parte dei lavoratori;
- Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non adeguatamente gestiti o carenze nei sistemi di protezione.

Quindi ha potere di iniziativa.

Lavoratori.

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione [...]; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento [...]; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni (lavoro socialmente utile).

I compiti dei lavoratori sono far bene il proprio lavoro rispettando le norme aziendali e dando un contributo attivo.

I loro obblighi sono rispettare le norme aziendali, segnalare le anomalie.

Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori.

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro).

Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori.

- c) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro).
- d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro).

Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori.


- f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro)
- g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro).
- h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda 219,20 a 657,60 euro).
- i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
 - (Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro).

Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
 - (Sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo).

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.



Il servizio di prevenzione e protezione:

- “Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”;
- A capo del servizio, vi è l’RSPP coadiuvato dagli ASPP;
- Devono essere formalmente nominati, esclusivamente dal Datore di lavoro, per quanto riguarda l’RSPP;
- Sulla nomina deve essere consultato l’RLS.

Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione.

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

I requisiti che deve avere sono:

- Datore di lavoro con attestato di frequenza a corso di formazione (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011);
- Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- Attestato di frequenza a specifici corsi di formazione (Accordo Stato-Regioni 07/07/2016).

I compiti del RSPP sono di assistere il datore di lavoro nel processo di individuazione e valutazione dei rischi, cioè:

- All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
- A fornire ai lavoratori le informazioni circa i rischi.

I suoi obblighi formalmente secondo il T.U., nessuno.



Il datore di lavoro fornisce a RSPP informazioni in merito a:

- La natura dei rischi;
- L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- I dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- Le prescrizioni degli organi di vigilanza.

RSPP da parte del datore di lavoro.

Le principali novità si rilevano nel caso dello svolgimento diretto da parte del datore di lavoro della funzione di RSPP.

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro:

- Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti;
- Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
- Aziende della pesca fino a 20 addetti;
- Altre aziende fino a 200 addetti.

La formazione è definita dall'Accordo Stato Regioni.

RSPP da parte del datore di lavoro.

Articolo 34.

1. Salvo che nei casi di cui all'art. 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi;
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nell'accordo di cui al precedente comma.

Responsabilità RSPP.

■
(Sez. feriale, sent. n. 32357 del 12-08-2010).

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.

(Cass., Sez. IV, sent. n. 32195 del 15-7-2010).

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.

ASPP.



Ha il compito di aiutare l'RSPP nello svolgimento dei compiti in capo al Servizio.

Formalmente non ha nessun obbligo.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS.

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

È un diritto dei lavoratori non un dovere del DdL.

In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il RLS.

Nelle aziende o unità produttive con meno di 15 dipendenti il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali.

In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Ove non si proceda all'elezione, le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali p di comparto produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dai datori di lavoro più rappresentative.

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - a) Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - c) È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d) È consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
 - e) Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

- f) Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j) Partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- k) Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l) Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale;
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3;
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale - RLST – Art. 48.

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente comma.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale - RLST – Art. 48.

-
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52.
 4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
 5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale - RLST – Art. 48.

-
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
 7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
 8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo– Art. 49.

-
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
 - a) I porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della Legge 28 gennaio 1994, n. 84(N), sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - b) Centri intermodali di trasporto di cui alla Direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
 - c) Impianti siderurgici;
 - d) Cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
 - e) Contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo– Art. 49.



2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

Incaricati prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione.



Devono essere nominati formalmente e la nomina deve essere controfirmata per accettazione.

Devono frequentare corso di formazione (D.M. 10/03/1998):

- 4 ore basso rischio;
- 8 ore medio rischio;
- 16 ore alto rischio.

Devono partecipare alla prova di evacuazione.

Incaricati del primo soccorso.



Devono essere nominati formalmente e la nomina deve essere controfirmata per accettazione.

Devono frequentare corso di formazione:

- 12 ore categorie B e C;
- 16 ore categoria A.

La categoria si definisce con il numero di lavoratori ed il codice INAIL (cfr. DM388/03).

Se l'azienda è in categoria A comunicarlo all'ASL.

Incaricati del primo soccorso.

Gruppo A:

- Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, (rischio di incidente rilevante), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari [...], aziende estrattive ed altre attività minerarie [...], lavori in sotterraneo [...], aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Incaricati del primo soccorso.



Gruppo A:

- Comunicazione all'ASL;
- Cassetta di primo soccorso;
- Corso da 16 ore + 6 ore ogni tre anni.

Gruppo B:

- Cassetta di primo soccorso;
- Corso da 12 ore + 4 ore ogni tre anni.

Gruppo C:

- Pacchetto di medicazione;
- Corso da 12 ore + 4 ore ogni tre anni.

Incaricati prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione e primo soccorso.



Non possono rifiutare la nomina.

Può coincidere con il datore di lavoro solo in aziende che abbiano meno di 6 fra lavoratori ed equiparati (ad es. soci lavoratori).

Medico competente.

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38.

È nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08.

L'RLS deve essere preventivamente consultato in relazione alla nomina del medico competente.

Titoli e requisiti del medico competente.

- a) Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) Autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs 15/08/1991, n. 277;
- d) Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

I medici in possesso dei titoli di cui alla lettera d) sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute.

Titoli e requisiti del medico competente.

I medici i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni.

A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina.

Titoli e requisiti del medico competente.

I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Medico competente.



Il medico competente svolge la propria attività in qualità di:

- a) Dipendente o collaboratore di una struttura convenzionata pubblica o privata;
- b) Libero professionista;
- c) Dipendente del datore di lavoro.

Il dipendente di una struttura pubblica che svolge compiti di vigilanza non può prestare ad alcun titolo ed in nessuna parte del territorio nazionale attività di medico competente.

Compiti del medico competente.

- Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- Effettua gli accertamenti sanitari in base ai rischi specifici;
- Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
- Istituisce ed aggiorna per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti. Fornisce inoltre a richiesta, informazioni analoghe al RLS;
- Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari;
- Comunica, in occasione delle riunioni, ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- Congiuntamente al RSPP, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi;
- Effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso e all'attività di formazione e informazione dei lavoratori.

Sorveglianza sanitaria.

■
L'attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti si articola nelle seguenti fasi:

- Visite mediche periodiche;
- Visite mediche pre-assunzione, con esami integrativi e giudizio del medico competente;
- Programmazione e valutazione degli esami audiometrici, spirometrici, ematochimici e del monitoraggio biologico effettuati con periodicità annuale a seconda dei rischi presenti in azienda;
- Illustrazione del significato e dei risultati degli esami eseguiti sui lavoratori;
- Attività di informazione e formazione dei lavoratori sui principali rischi presenti in azienda;
- Contatti con medici curanti, specialisti e USL.

Sorveglianza sanitaria.

—

L'attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti si articola nelle seguenti fasi:

- Aggiornamento delle cartelle sanitarie individuali;
- Programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- Sopralluoghi nei reparti aziendali;
- Presenza mensile in azienda;
- Disponibilità per urgenze di carattere sanitario/ambientale;
- Visita medica su richiesta del lavoratore;
- Visita medica in occasione del cambio mansione;
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa.

Sorveglianza sanitaria.

Le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) Idoneità;
- b) Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) Inidoneità temporanea;
- d) Inidoneità permanente,

Il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.

■
Nei casi previsti dalla normativa vigente:

- Psicosociali;
- Videoterminali;
- Movimentazione manuale dei carichi: sollevamento, traino, spinta, movimenti ripetuti arti superiore;
- Rischi fisici: rumore, infrasuoni, ultrasuoni, vibrazioni, microclima, radiazioni non ionizzanti;
- Sostanze pericolose: agenti chimici, agenti cancerogeni;
- Agenti biologici.

Casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.

■

Nei casi previsti dalla normativa vigente (elenco non esaustivo):

- DPR 321/56: lavori nei cassoni ad aria compressa;
- DPR 1124/65: testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie non professionali;
- L. 977/67: tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti come modificata dal D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs 262/00;
- D.Lgs. 230/95: attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti;
- D.Lgs. 624/96: attuazione delle direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.

Difetti della sorveglianza sanitaria.

-
- Non è sempre coerente con i rischi presenti;
 - Non sempre è specifica;
 - Non sempre il suo significato è compreso dai lavoratori, dai datori di lavoro o dallo stesso organo di vigilanza;
 - A volte è più di forma che di sostanza;
 - Non si riscontrano quasi mai valutazioni di gruppo dei dati sanitari;
 - Spesso non costituisce un insieme omogeneo, ma è frammentata in tante singole visite non collegate tra loro;
 - Spesso non riporta adeguate notizie sui rischi o validi riferimenti ad essi o una buona anamnesi lavorativa.

Difetti della sorveglianza sanitaria.

-
- A volte è strutturata più come un documento da medicina di base che come strumento specifico costituito da indagini cliniche mirate;
 - Spesso contengono limitazioni o prescrizioni che hanno un carattere generico e non fanno riferimento alle circostanze proprie e specifiche del lavoro da svolgere;
 - A volte non riguardano l'idoneità a sopportare i rischi della mansione, ma l'attitudine al suo corretto svolgimento o la valutazione dei requisiti fisici di pertinenza medico-legali.

I soggetti della sorveglianza sanitaria.

■
Tutti i lavoratori esposti a rischio.

- Indipendentemente dalla tipologia contrattuale;
- Svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato;
- Con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione;
- Esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

La responsabilità dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria è anche del datore di lavoro.

La sorveglianza sanitaria è a carico del datore di lavoro o committente nel caso di lavoratori a progetto.

Sorveglianza sanitaria.

Non deve includere accertamenti sanitari:

- Per accertare stati di gravidanza;
- Nei casi previsti dalla normativa vigente: verificare stati di sieropositività per HIV, che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica, finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto.

Sopralluogo in azienda.

Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi.

L'indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi.

Anche nei cantieri temporanei o mobili in cui svolgono l'attività i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro.

Il sopralluogo può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa impresa.

Non è previsto l'obbligo di sopralluogo congiunto con il RSPP.

Prima del sopralluogo.

Al medico competente occorre:

1. Documenti/notizie che deve fornire il datore di lavoro;
2. DVR;
3. Risultati di indagini e misurazioni ambientali;
4. Programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
5. Piani di emergenza e primo soccorso;
6. Dati relativi agli infortuni sul lavoro;
7. Orari, turni, lavori in sede o fuori sede.

Durante il sopralluogo.



1. È consigliabile affiancarsi all'RSPP;
2. Presenza e partecipazione del RLS;
3. Possibilità di dialogare con almeno un lavoratore per mansione o ciclo lavorativo esaminato;
4. Tempo necessario a espletare il suo compito.

Dopo il sopralluogo.



1. Acquisizione di ulteriore documentazione nel caso durante il sopralluogo emergessero delle lacune;
2. Rilettura del DVR;
3. Stesura di un protocollo sanitario scritto o la conferma / modifica di un protocollo precedente.

Cartella sanitaria e di rischio.

Il medico competente:

- Istituisce e aggiorna sotto la propria responsabilità;
- Custodisce con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo concordato al momento della sua nomina;
- Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio;

L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni.

Definizione di cantiere.

Allegato X.

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Titolo IV – committente e responsabile dei lavori.



Committente.

Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Titolo IV – committente e responsabile dei lavori.

Responsabile dei lavori.

Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

Obblighi del committente e del responsabile dei lavori.

Articolo 90.

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
 - a) Al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
 - b) All'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
- 1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Obblighi del committente e del responsabile dei lavori.

Articolo 90.

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione;
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98;
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese;
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

Obblighi del committente e del responsabile dei lavori.

Articolo 90.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere;
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

Obblighi del committente e del responsabile dei lavori.

Articolo 90.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
 - a) Verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
 - b) Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

Obblighi del committente e del responsabile dei lavori.

Articolo 90.

c) Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

Titolo IV – coordinatore per la progettazione.



Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera.

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91.

Titolo IV – coordinatore per la progettazione.

Articolo 91.

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
 - a) Redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
 - b) Predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - b-bis) Coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

Titolo IV – coordinatore per la progettazione.

Articolo 91.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera;
- 2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Titolo IV – coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera.

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 92.

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
 - a) Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - b) Verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 92.

- c) Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) Segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 92.

- f) Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Grazie.

Per qualsiasi informazione sono disponibile al seguente indirizzo e-mail:
assistentadidattica@betaformazione.com